

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2015 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2015****che stabilisce norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure per l'analisi dei rating creditizi esterni a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 4 *bis*, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le analisi supplementari dell'idoneità dei rating creditizi esterni di cui all'articolo 44, paragrafo 4 *bis*, della direttiva 2009/138/CE dovrebbero costituire un'attività essenziale e importante nell'ambito del sistema di gestione dei rischi in quanto attenuano i rischi collegati al calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità.
- (2) Dato che le analisi supplementari fanno parte del sistema di gestione dei rischi, i loro aspetti procedurali devono riflettersi nella politica di gestione dei rischi delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.
- (3) La natura, la portata e la complessità delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere tenute presenti quando tali imprese includono gli aspetti procedurali delle analisi supplementari nelle loro politiche di gestione dei rischi e documentano i risultati di tali analisi e il modo in cui sono svolte.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Politica di gestione dei rischi**

Ai fini della verifica dell'idoneità dei rating creditizi esterni utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità tramite le analisi supplementari di cui all'articolo 44, paragrafo 4 *bis*, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione includono nella loro politica di gestione dei rischi:

- a) la portata e la frequenza delle analisi supplementari;
- b) il modo in cui le analisi supplementari sono realizzate, comprese le ipotesi su cui sono basate;
- c) la frequenza del riesame periodico delle analisi supplementari e le condizioni che richiedono un riesame ad hoc di tali analisi.

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

*Articolo 2***Compiti della funzione di gestione dei rischi**

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che la funzione di gestione dei rischi comprenda le analisi supplementari conformemente alla politica di gestione dei rischi di cui all'articolo 1 e tenga debitamente conto dei risultati di tali analisi nel calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità.

*Articolo 3***Informazioni utilizzate per le analisi supplementari**

Quando effettuano le analisi supplementari, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano informazioni aggiornate provenienti da fonti attendibili.

*Articolo 4***Riesame delle analisi supplementari**

1. Conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione riesaminano almeno una volta l'anno le analisi supplementari.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione procedono inoltre ad un riesame ad hoc delle analisi supplementari ogniqualvolta si verifichi una delle condizioni di cui all'articolo 1, lettera c), o se le ipotesi sottese a tali analisi non sono più valide.

*Articolo 5***Documentazione**

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione documentano:

- a) in che modo le analisi supplementari sono realizzate e i loro risultati;
- b) in che misura è tenuto conto dei risultati delle analisi supplementari nel calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER